

N. 5865 di Rep.-----N. 4605 di Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"GIULIANA AVEROLDI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O O.D.V."
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di ottobre

lì 19.10.2022

alle ore 19,00.

In Brescia Via Elia Capriolo n.38

Avanti a me **Dott. ANDREA MILESI** Notaio residente in Travagliato ed iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Brescia, é personalmente comparsa la signora:

CAPPIELLO VALLI nata a Iseo (BS) il 2 maggio 1962, domiciliata per la carica presso la sede sociale la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Volontariato denominata:

"GIULIANA AVEROLDI" con sede in Brescia via Capriolo n. 38, codice fiscale 98062470178.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella suddetta qualifica mi dichiara che si è riunita oggi, in questo giorno ed a questa ora, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della predetta associazione e mi invita a redigerne il verbale di svolgimento.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

A' sensi dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea la stessa signora CAPPIELLO VALLI la quale constatata e mi dichiara:

- che ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto sociale in data 8 ottobre 2022 è stata convocata in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria degli associati mediante mezzi idonei;

- che per il Consiglio Direttivo oltre ad Ella Presidente sono presenti:

* Tirali Daniela - Vice Presidente

* Iovine Annunciata

* Gozio Laura

mentre è assente giustificata la Consiglieria Almici Carolina;

- che sono presenti numero 27 soci su 32 soci totali aventi diritto di voto;

- il tutto come risulta dal foglio di presenza che, firmato da tutti i presenti, viene allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**;

- che pertanto l'assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione e quindi idonea per deliberare sui seguenti argomenti allo

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica dell'articolo 5) dello statuto sociale riguarda-

Registrato a Brescia

Il 24 ottobre 2022

n. 54598

serie 1T

pagati euro 356,00

modello unico

te l'adesione e attività di volontariato e dell'articolo 13) dello statuto sociale riguardante il Consiglio Direttivo;

2) Varie ed eventuali.

Sull'ordine del giorno sopra esposto tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati.

DISCUSSIONE

Iniziando la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea i motivi per cui si rende opportuno modificare l'articolo 5) dello statuto riguardante l'adesione e attività di volontariato e dell'articolo 13) dello statuto sociale riguardante il Consiglio Direttivo e propone all'Assemblea il nuovo testo degli articoli che sono del seguente tenore:

"ART. 5 - Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari."

"ART. 13 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Proviviri entro trenta giorni dalla comunica-

zione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere gli subentra il primo dei non eletti della lista.

La prima assemblea annuale convaliderà il subentro.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di modificare gli articoli 5) e 13) dello statuto sociale nel testo sopra proposto dal Presidente;

- di approvare il nuovo testo integrale di statuto che viene allegato al presente atto sotto la **lettera "B"**.

La comparente esonera me notaio dalla lettura degli allegati in quanto già conosciuti dal comparente e da tutti i presenti all'assemblea per essere già stato dai medesimi verificato ed approvato come tutti confermano.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 19,30.

Le spese e tasse relative e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la comparente dichiara di essere stata esaurientemente informata dal Notaio rogante circa il contenuto della succitata normativa e di averne appieno compreso il contenuto.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto alla comparente la quale, da me interpellata, lo approva e, con me Notaio, lo sottoscrive ai sensi di Legge.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su 2 (due) fogli per 4 (quattro) pagine intere e 9 (nove) righe dell'ultima facciata.

F.to Valli Cappiello

F.to Andrea Milesi Notaio L.S.

Associazione "Averoldi" O.D.V.

ELENCO SOCI EFFETTIVI AL 19 OTTOBRE 2022

1.	COGNOME E NOME	FIRMA
1.	ALBORGHETTI SERGIO	Borghetti Sergio X DELEGA
2.	ALMICI CAROLINA	Almici Caroline X DELEGA
3.	ARENA FRANCESCO	Daniela Arena X DELEGA
4.	ARICI ANNAMARIA ARICI	Annamaria Arici
5.	BERNARDI ALESSIA	Gabriella Alessia X DELEGA
6.	BONARDI MARZIA	Bonardi Marzia
7.	CAPPIELLO VALLI	Valli
8.	CARRERA ANNA	Bernardo Carrera, per DELEGA
9.	CERESINI DARIO	
10.	CERESOLI RAFFAELLA	
11.	FAZZINI ANA MARIA	Fazzini Ana Maria
12.	FERRANTELLI FRANCESCO	
13.	GABRIELE ALESSIA	Gabriella Alessia
14.	GATTA ROBERTA	Gatta Roberta
15.	GHIDONI EMILIA	Emilia Ghidoni
16.	GIORDANO FRANCESCA	Francesca Giordano
17.	GOZZETTI ALESSANDRA	Alessandra Gozzetti
18.	GOZZO LAURA	Laura Gozzo
19.	INSELVINI ETTORE	Ettore Inselvini
20.	JOVINE ANNUNZIATA	
21.	LONATI LUCIA	Miriam Tosi per delega
22.	LUTTEROTTI MARIAGRAZIA	Mariagrazia Lutterotti
23.	MARCHESI FRANCESCA	Gabriella Alessia X DELEGA
24.	MEDINI CLAUDIA	Claudia Medini
25.	RINALDINI REBECCA	Rebecca Rinaldi
26.	SAVELLI GIOVANNI	Savelli Giovanni
27.	TAVERI EVA	Eva Taveri
28.	TIRALI DANIELA	Daniela Tirali
29.	TOGNATO MARIACRISTINA	
30.	TOSI MIRIAM	Miriam Tosi
31.	ZENARO GIULIA	Giulia Zenaro
32.	KAESTNER MARIAGIULIA	Mariagrazia Kaestner

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and 'Valli' on the right.]

	ALLEGATO "B" al n. 5865/4605 di rep. NOTAIO ANDREA MILESI	
	STATUTO ASSOCIAZIONE	
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 1 - Costituzione, durata e sede	
	È costituita l'Associazione denominata "GIULIANA AVEROLDI	
	Organizzazione di volontariato o O.D.V." di seguito	
	denominata semplicemente Associazione.	
	(L'Associazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101	
	comma II del D.Lgs. 117/17 e s.m.i. successivamente	
	all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore e previa iscrizione nello stesso, assumerà la	
	denominazione di Associazione "GIULIANA AVEROLDI	
	Organizzazione di volontariato o O.D.V. - Ente del Terzo	
	Settore")	
	L'Associazione utilizza quale acronimo "GIULIANA AVEROLDI	
	Organizzazione di volontariato o O.D.V."	
	(L'Associazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101	
	comma II del D.Lgs. 117/17 e s.m.i. successivamente	
	all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore e previa iscrizione nello stesso, utilizzerà quale	
	acronimo "GIULIANA AVEROLDI Organizzazione di volontariato	
	o O.D.V.- E.T.S.")	
	L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e	
	nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di	
	Organizzazione di Volontariato o ODV	

	(L'Associazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 101	
	comma II del D.Lgs. 117/17 e s.m.i. successivamente	
	all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore e previa iscrizione nello stesso, utilizzerà negli	
	atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico	
	l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o O.D.V. -	
	Ente del Terzo Settore o Organizzazione di Volontariato o	
	ODV - E.T.S.")	
	L' Associazione avrà durata illimitata.	
	L'Associazione fissa la propria sede in Brescia (Via	
	E.Capriolo, 38).	
	Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso	
	Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere	
	deliberata dal Consiglio Direttivo.	
	L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o	
	all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi	
	secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà	
	disciplinato da apposito Regolamento.	
	ART. 2 - Statuto	
	L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata	
	dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme	
	applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal	
	presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno	
	emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.	
	ART. 3 - Finalità e attività di interesse generale.	

	L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo	
	svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via	
	esclusiva, di solidarietà nel settore dell'assistenza	
	sociale a favore dei minori e degli adolescenti in	
	condizione di disagio.	
	In particolare l'Associazione si prefigge di:	
	-sostenere i bambini e gli adolescenti in difficoltà;	
	-organizzare attività ricreative e di aggregazione che	
	favoriscano la nascita di relazioni positive e significative	
	tra gli adolescenti e con le loro figure di riferimento;	
	-promuovere iniziative di aiuto immediato per minori ed	
	adolescenti in situazione di disagio, con interventi anche	
	di tipo economico, educativo e di assistenza in genere;	
	-sopperire ad eventuali difficoltà in ambito scolastico	
	offrendo un sostegno nelle ore pomeridiane ed organizzando	
	doposcuola;	
	-organizzare tutte quelle attività che, conformemente alle	
	finalità istituzionali, concorrano ad alleviare la	
	condizione di disagio in cui versa il minore e l'adolescente;	
	-promuovere incontri, convegni, corsi su problematiche di	
	tipo educativo.	
	L'associazione inoltre intende promuovere iniziative di	
	solidarietà con minori in situazione di disagio nei paesi	
	più poveri. A questo scopo potrà:	

	-raccollecte fondi e aiuti umanitari anche mediante attività	
	accessoria di vendita di prodotti e oggetti di modico valore;	
	-sostenere la crescita e l'istruzione dei bambini e degli	
	adolescenti più poveri tramite adozioni a distanza.	
	L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio	
	Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle,	
	intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività	
	diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti	
	attività di interesse generale.	
	Al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere	
	attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la	
	richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di	
	natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e	
	continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di	
	modico valore.	
	TITOLO II - ADERENTI	
	ART. 4 - Ammissione	
	Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le	
	organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo	
	Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità	
	dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando	
	l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio	
	Direttivo.	

	In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti	
	del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle	
	organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al	
	cinquanta per cento degli enti aderenti.	
	Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa	
	domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di	
	condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno	
	ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali	
	Regolamenti.	
	Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine	
	alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la	
	deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel	
	Libro degli associati.	
	Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di	
	giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il	
	quale la domanda si intende senz'altro accolta.	
	Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso	
	di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata	
	dal Consiglio Direttivo agli interessati.	
	In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può,	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione della	
	deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il	
	Collegio dei probiviri, alla prima riunione utile.	
	ART. 5 - Adesione e attività di volontariato.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non	

	può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo	
	restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per	
	il socio.	
	L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il	
	diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato	
	è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le	
	modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina	
	degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che	
	per l'approvazione del bilancio d'esercizio.	
	Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto	
	associativo e delle modalità associative. È pertanto	
	espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della	
	partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono	
	del diritto di elettorato attivo e passivo.	
	L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si	
	avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei	
	propri associati o delle persone aderenti agli enti	
	associati, iscritti in un apposito Registro.	
	L'attività di volontariato è svolta in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche	
	indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può	
	rimborsare al volontario solo le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata, alle	

	condizioni ed entro i limiti previsti da apposito	
	Regolamento.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare	
	funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o	
	specializzare l'attività svolta.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati	
	nell'attività non può essere superiore al cinquanta per	
	cento del numero dei volontari.	
	ART. 6 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per	
	esclusione secondo le norme del presente Statuto.	
	Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento	
	comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua	
	volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.	
	La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.	
	L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di	
	versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari	
	o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in	
	presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con	
	deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.	

	La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta	
	giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli	
	associati.	
	Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione,	
	egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della	
	deliberazione, può adire il Collegio dei probiviri di cui al	
	presente Statuto; in tal caso l'efficacia della	
	deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del	
	Collegio stesso.	
	ART. 7 - Volontari e Assicurazioni Obbligatorie	
	I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli	
	infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi.	
	TITOLO III - ORGANI	
	ART. 8 - Organi dell'Associazione	
	Sono organi dell'Associazione:	
	l'Assemblea degli aderenti;	
	il Consiglio Direttivo;	
	il Presidente del Consiglio Direttivo;	
	l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi	
	previsti dalla legge;	
	il Collegio dei Probiviri.	
	ART. 9 - Composizione dell'Assemblea	
	L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti	

	all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono	
	iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.	
	Ciascun associato ha un voto.	
	È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero,	
	in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.	
	ART. 10 - Convocazione	
	L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del	
	Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese	
	di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed	
	entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio	
	preventivo.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione,	
	senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, inoltrati	
	almeno 10 giorni prima della data fissata per la	
	convocazione.	
	L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno	
	e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda	
	convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e	
	firmata da almeno un decimo dei soci.	
	L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla	
	sede sociale, purché in Italia.	
	ART. 11 - Assemblea ordinaria	
	All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:	

	l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del	
	Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;	
	la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;	
	nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca	
	dell'Organo di controllo;	
	nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	la determinazione degli indirizzi generali dell'attività	
	dell'Associazione;	
	l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina	
	l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi	
	compresi i lavori assembleari;	
	l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina	
	l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;	
	l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque	
	denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23	
	dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;	
	l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio	
	preventivo;	
	ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto	
	alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima	
	convocazione, con la presenza di almeno la metà degli	
	associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda	
	convocazione, qualunque sia il numero degli associati	

	presenti in proprio o per delega.	
	L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione,	
	delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o	
	per delega.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli	
	amministratori non hanno diritto di voto.	
	Ogni aderente non può avere più di due deleghe.	
	La delega non può essere conferita né ai membri degli organi	
	amministrativi o di controllo o ai dipendenti	
	dell'Associazione.	
	ART. 12 - Assemblea straordinaria	
	All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:	
	la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'Associazione;	
	la devoluzione del patrimonio;	
	la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di	
	responsabilità nei loro confronti.	
	L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza personale o per delega di	
	almeno i due terzi degli associati e delibera validamente	
	con il voto favorevole di almeno la metà degli associati	
	presenti in proprio o per delega.	
	In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è	

	validamente costituita con la presenza personale o per	
	delega di almeno la metà dei associati e delibera con il	
	voto favorevole della maggioranza degli associati presenti	
	in proprio o per delega.	
	Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del	
	patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato	
	dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti	
	degli associati sia in prima che in seconda convocazione.	
	Ogni aderente non può avere più di due deleghe.	
	La delega non può essere conferita né ai membri degli organi	
	amministrativi o di controllo o ai dipendenti	
	dell'Associazione.	
	ART. 13 - Il Consiglio Direttivo	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo	
	composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei	
	soci per la durata di tre anni.	
	Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un	
	Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia	
	provveduto l'Assemblea dei soci.	
	Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i	
	limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste	
	da apposito Regolamento.	
	Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente	

	e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi	
	membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare	
	in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita	
	associativa.	
	Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza	
	effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di	
	parità prevale il voto di chi presiede.	
	Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal	
	Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di	
	età dei presenti.	
	Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito	
	libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro	
	che ne abbiano motivata ragione alla visione.	
	Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza	
	limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei	
	bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila	
	eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo	
	dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per	
	tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.	
	Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege	
	previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse	
	generale, purché ad esse secondarie e strumentali.	

	Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi	
	dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può	
	essere revocato con delibera dell'Assemblea.	
	La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del	
	Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione	
	ed è immediatamente esecutiva.	
	Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno	
	determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il	
	Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla	
	comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal	
	caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia	
	del Collegio stesso.	
	In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere gli	
	subentra il primo dei non eletti della lista.	
	La prima assemblea annuale convaliderà il subentro.	
	Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio	
	Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal	
	caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente	
	ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio	
	rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione	
	delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.	
	Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade	
	dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o	
	chi è stato condannato ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	

	l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	ART. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente	
	dell'Associazione.	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non	
	abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza dei	
	voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal	
	componente più anziano di età.	
	Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.	
	L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli	
	aderenti, può revocare il Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente	
	l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;	
	eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono	
	opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico	
	nazionale del Terzo settore.	
	Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati	
	dell'Assemblea dei soci.	
	Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria	
	amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza	
	egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che	
	dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena	
	possibile.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio	
	Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.	

	Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione;	
	verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne	
	promuove la riforma.	
	Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli	
	atti, dei registri e dei libri associativi.	
	ART. 15 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo	
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta	
	questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.	
	Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i	
	terzi prova dell'impedimento del Presidente.	
	ART. 16 - Il Segretario del Consiglio Direttivo	
	Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle	
	adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo	
	sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente	
	e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie	
	attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri	
	sociali e di quelli obbligatori per legge.	
	ART. 17 - L'Organo di controllo	
	L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci,	
	quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.	
	L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.	
	L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il	
	suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in	
	carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi	
	componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti	

	di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora	
	previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto	
	in conformità alla Legge.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure	
	deputato il controllo contabile.	
	TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO	
	ART. 18 - Risorse economiche	
	L'Associazione tre le risorse economiche per il proprio	
	funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:	
	quote associative;	
	contributi degli aderenti;	
	contributi pubblici e privati;	

	rimborsi derivanti da convenzioni;	
	donazioni e lasciti testamentari;	
	rendite patrimoniali;	
	entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche	
	svolte in forma organizzata e continuativa;	
	rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di	
	interesse generale;	
	entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di	
	interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle	
	stesse, nei limiti ex lege previsti;	
	entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e	
	all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;	
	entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;	
	ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite	
	dall'associazione.	
	ARTICOLO 19 - Patrimonio, contributi e convenzioni.	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili	
	e immobili.	
	Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in	
	apposito inventario, depositato presso la sede della stessa	
	e consultabile da tutti gli aderenti.	
	L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei	
	trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.	

	Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono	
	accettate dal Consiglio Direttivo.	
	I lasciti testamentari sono accettati con beneficio	
	d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le	
	finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento	
	di tutti gli atti necessari.	
	Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio	
	Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli	
	atti necessari per la stipula.	
	ART. 20 - Bilancio	
	Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un	
	bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.	
	L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina	
	il 31 dicembre di ogni anno.	
	Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale,	
	dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e	
	degli oneri, e della relazione di missione che illustra le	
	poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale	
	dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle	
	finalità statutarie. Qualora previste, deve essere	
	documentato il carattere secondario e strumentale delle	
	attività diverse.	
	Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite,	
	proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti	
	ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del	

	rendiconto per cassa.	
	Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e	
	di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve	
	relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato.	
	Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il	
	bilancio sociale.	
	Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio	
	Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio	
	d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la	
	predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea.	
	I bilanci debbono restare depositati presso la sede	
	dell'Associazione nei quindici giorni che precedono	
	l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a	
	disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è	
	soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.	
	ART. 21 - Avanzi di gestione	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è	
	esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività	
	di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello	
	Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità	
	civiche, solidaristiche di utilità sociale.	
	È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai	

	sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili	
	ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto.	
	ART. 22 - Libri Sociali Obbligatori	
	L'Associazione tiene:	
	il Registro dei Volontari;	
	il Libro degli Associati;	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo;	
	il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di	
	controllo;	
	il Libro degli Inventari.	
	Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali,	
	previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo	
	il quale comunicherà al richiedente la propria decisione	
	entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando	
	le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione	
	delle copie.	
	Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza	
	in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo	

		stesso.	
		TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	
		ART. 23 - Scioglimento	
		In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa	
		dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere	
		distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori,	
		collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi	
		sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio	
		o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa	
		destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di	
		Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in	
		mananza, alla Fondazione Italia Sociale.	
		ART. 24 - Collegio dei Probiviri	
		Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi	
		e di due supplenti, eletti dall'assemblea. Non può essere	
		nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo	
		ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è	
		stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,	
		anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad	
		esercitare uffici direttivi.	
		Il Collegio dura in carica per un triennio sino a che non	
		sia stato nominato il nuovo organo e scade alla data	
		dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
		relativo all'ultimo esercizio completo della carica.	
		Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a	

	maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile.	
	Il Collegio decide sulle controversie che dovessero	
	insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i	
	suoi organi, comprese quelle relative al diniego	
	all'iscrizione in qualità di socio, alla revoca o decadenza	
	dei consiglieri.	
	Il Collegio dei probiviri dovrà riunirsi entro trenta giorni	
	dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato, e	
	dovrà esprimersi entro centocinquanta giorni da tale data.	
	Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di	
	proceduta.	
	L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la	
	carica di consigliere e di componente dell'organo di	
	controllo.	
	Avverso il giudizio del Collegio dei probiviri è possibile	
	ricorrere al giudice ordinario.	
	ART. 25 - Legge applicabile	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla	
	disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del	
	Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica	
	di settore.	
	F.to Valli Cappiello	
	F.to Andrea Milesi Notaio L.S.	

[illegible]